



Comune di Portopalo di Capo Passero

Libero Consorzio dei Comuni



IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera del Consiglio comunale

n. 12 del 09/05/2019



INDICE

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito</i>	» 3
Art. 3 - <i>Presupposto dell'imposta</i>	» 3
Art. 4 - <i>Soggetti passivi, esenzioni e riduzioni</i>	» 4
Art. 5 - <i>Obblighi tributari</i>	» 4
Art. 6 - <i>Misura dell'imposta</i>	» 5
Art. 7 - <i>Pagamento e versamento dell'imposta</i>	» 6
Art. 8 - <i>Controlli</i>	» 6
Art. 9 - <i>Rimborsi e compensazione</i>	» 6
Art. 10 - <i>Sanzioni</i>	» 7
Art. 11 - <i>Contenzioso</i>	» 7
Art. 12 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 7
Art. 13 - <i>Funzionario responsabile dell'imposta</i>	» 8
Art. 14 - <i>Disposizioni finali</i>	» 8
Art. 15 - <i>Entrata in vigore e pubblicazione</i>	» 8

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2

Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

1. L'imposta di soggiorno nel Comune di Portopalo di Capo Passero è istituita dopo l'esecutività del presente provvedimento, ed avvenuta la pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio informatico dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del Comune:
 - a) progetti di sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
 - b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, al fine di garantirne una migliore ed adeguata fruizione, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza e informazione e di sportelli di conciliazione dei turisti;
 - e) interventi promozionali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani durante i periodi di bassa stagione;
 - g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto di disabili e non vedenti;
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Art. 3

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Portopalo di Capo Passero.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono strutture ricettive:
 - a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
 - b) gli agriturismi;
 - c) esercizi di affittacamere;
 - d) i bed & breakfast;
 - e) i campeggi;
 - f) i villaggi turistici;
 - g) le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
 - h) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
 - i) le case per ferie.

3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta è dovuta anche in caso di pernottamento in immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del [D.L. n. 50/2017](#), convertito dalla [Legge n. 96/2017](#).
5. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Art. 4

Soggetti passivi, esenzioni e riduzioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Portopalo di Capo Passero, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 3.
2. Sono esenti dall'imposta/beneficiano della riduzione del 100%:
 - a) i minori, fino al compimento del decimo anno di età;
 - b) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) ai soggetti diversamente abili;
 - e) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
 - f) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.
3. Il riconoscimento delle esenzioni/riduzioni di cui al comma 2, ad eccezione di quelle di cui alla lettere a) e f), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere c) e d) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 5

Obblighi tributari

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento provvedono alla riscossione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi ed al versamento delle somme riscosse al Comune e sono tenuti a rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I soggetti indicati nel comma 1 sono tenuti a:
 - a) informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni/riduzioni dell'imposta di soggiorno;
 - b) a comunicare al Comune, entro il 15° giorno successivo dalla fine del mese di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione dei soggetti esenti ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento. Le dichiarazioni devono essere redatte utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune e trasmesse secondo le modalità stabilite dall'Ente;
 - c) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;
 - d) a farsi rilasciare dai soggetti passivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento le attestazioni e le dichiarazioni comprovanti il diritto all'esenzione;
 - e) segnalare all'Amministrazione, entro il 15° giorno successivo dalla fine del mese di riferimento, i

nominativi dei soggetti che omettono o rifiutano di effettuare il pagamento dell'imposta¹. Di tale omissione o rifiuto non risponde in proprio il gestore della struttura ricettiva;

- f) conservare, per cinque anni, le ricevute, le fatture, le attestazioni e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
- g) I gestori delle strutture ricettive sono agenti contabili ai sensi degli articoli 93 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e sono tenuti alla resa del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Il conto dell'Agente Contabile, da redigere utilizzando il modello previsto dall'allegato 21 al D.P.R. n. 194/1996, deve essere presentato entro il 30 gennaio dell'anno successivo al termine dell'anno solare ovvero entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività.
- h) Il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo nel caso delle locazioni brevi di cui all'articolo 3, comma 4, del presente regolamento è, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, responsabile del pagamento dell'imposta.

Art. 6

Misura dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento nelle seguenti misure:
 - a) per le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi) pari ad:
 - euro 1,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori;
 - euro 1,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 3 stelle;
 - euro 1,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 2 stelle;
 - b) per gli agriturismi pari ad euro 1,50;
 - c) per gli esercizi di affittacamere pari ad euro 1,50;
 - d) per i bed & breakfast pari ad euro 1,50;
 - e) per i campeggi pari ad euro 1,00;
 - f) per i villaggi turistici pari ad euro 1,00;
 - g) per le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan pari ad euro 1,00;
 - h) per gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda pari ad euro 1,00;
 - i) per le case per ferie pari ad euro 1,00;
 - o) per gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017 pari ad euro 1,00.

Art. 7

Pagamento e versamento dell'imposta

- 1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 3 del presente regolamento corrispondono l'imposta ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse.
- 2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5, i singoli componenti di ciascun gruppo.
- 3. I soggetti indicati nell'articolo 5, commi 1 e 4, del presente regolamento effettuano il versamento al Comune di Portopalo di Capo Passero dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il 15° giorno successivo dalla fine del mese di riferimento, con le seguenti modalità:

¹ In caso di rifiuto l'ente locale può imporre al gestore di farsi rilasciare una dichiarazione debitamente sottoscritta dal soggetto passivo da inoltrare unitamente alla dichiarazione periodica. (A tal fine si suggerisce di utilizzare il modello predisposto nel presente prodotto e scaricabile on-line).

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b) tramite le procedure telematiche indicate sul sito internet del Comune;
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate;
- d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Art. 8 **Controlli**

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento ed, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 7.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 4, del presente regolamento ad esibire o trasmettere atti e documenti ritenuti rilevanti;
 - b) inviare ai soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 4, del presente regolamento questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9 **Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal cliente al Comune entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 1.000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso delle somme versate in eccesso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 10 **Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 €uro a 500,00 €uro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 €uro a 500,00 €uro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Per la mancata conservazione delle attestazioni e delle dichiarazioni comprovanti il diritto all'esenzione di cui all'art. 5, comma 2, lett. d), del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 €uro a 500,00 €uro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Per il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a), del presente regolamento e la mancata o tardiva risposta ai questionari di cui all'art. 8, comma 2, lett. b), del

presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 €uro a 500,00 €uro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

6. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11

Contenzioso

7. 1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo ai sensi dell'art. 13.

Art. 13

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Economico/Finanziario del Comune.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predisporre e adotta i conseguenti atti.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 15

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del ____/____/_____, entra in vigore a partire dal ____/____/_____.
2. Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e dovrà essere consultabile sul sito web del Comune.

Per completezza si riportano i testi delle norme di maggiore interesse

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale

Imposta di soggiorno

Art. 4 - «1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo». (omissis)

D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (in G.U. 24 aprile 2017, n. 95, S.O.)

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Regime fiscale delle locazioni brevi

Art. 4 - «5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. (omissis)

7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi». (omissis)